

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche" - 44° aggiornamento - Modifica della disciplina sul rischio di tasso e di credit spread sul portafoglio bancario (IRRBB e CSRBB).

1. Premessa

Con il presente aggiornamento sono modificati il Capitolo 1 ("Processo di controllo Prudenziale") della Parte Prima, Titolo III, e il Capitolo 3 ("Il sistema dei controlli interni") della Parte Prima, Titolo IV, della Circolare 285/2013, per recepire nella normativa nazionale le modifiche definite a livello europeo in materia di rischio di tasso e di *credit spread* sul portafoglio bancario (rispettivamente IRRBB e CSRBB). Nello specifico, sono recepite le disposizioni degli articoli 84 e 98(5) della Direttiva 2013/36/UE ("CRDV") e delle seguenti disposizioni attuative:

- a) Regolamento delegato della Commissione Europea (ai sensi dell'art. 84 par. 5 CRDV), contenente norme tecniche di regolamentazione per definire il contenuto della metodologia standardizzata e standardizzata semplificata per la misurazione dell'IRRBB nella prospettiva del valore economico e del margine di interesse;
- b) Orientamenti EBA in materia di IRRBB e CSRBB (in attuazione dell'art. 84 par. 6 della CRDV), per definire:
 - i criteri per l'identificazione, la valutazione, la gestione e l'attenuazione dell'IRRBB;
 - i criteri per la valutazione e il monitoraggio del CSRBB;
 - quali dei sistemi interni applicati dagli enti non siano soddisfacenti per il supervisore;
- c) Regolamento delegato della Commissione Europea (in attuazione dell'art. 98 par. 5bis della CRDV) contenente norme tecniche di regolamentazione con riferimento ai test di vigilanza sui valori anomali (*Supervisory Outlier Test*, SOT).

La versione definitiva dei due Regolamenti delegati della Commissione Europea, per i quali l'EBA ha già pubblicato il "*Final Report*" contenente la relativa bozza, è in attesa di pubblicazione sull'*Official Journal EU*; con riferimento agli Orientamenti, già pubblicati (EBA/GL/2022/14), la Banca d'Italia ha dichiarato all'EBA l'intenzione di conformarsi entro giugno 2024, eccetto per le sottosezioni 4.5 e 4.6 riferite all'identificazione, valutazione e monitoraggio del CSRBB, per le quali è stata comunicata l'intenzione di conformarsi entro dicembre 2023.

Con il presente aggiornamento della Circolare 285 si procede ad allineare la disciplina al contenuto degli Orientamenti (limitatamente al CSRBB) e alle disposizioni della CRDV che costituiscono il riferimento nell'ambito del quale si inseriranno i Regolamenti delegati della Commissione Europea; le previsioni degli Orientamenti in materia di IRRBB saranno oggetto di un ulteriore aggiornamento della Circolare nel corso del 2024. Per le disposizioni per il calcolo del SOT sul valore economico, attualmente contenute nelle EBA/GL/2018/02, è prevista una disciplina transitoria nelle more che entri in vigore il Regolamento delegato che ne disciplinerà il contenuto (si veda oltre, nel presente documento, Sezione 4. "Entrata in vigore e regime transitorio").

In linea con quanto previsto nel Regolamento della Banca d'Italia sull'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia del 9 luglio 2019 ⁽¹⁾, non sono state effettuate una consultazione pubblica né l'analisi di impatto della regolamentazione in quanto le modifiche si limitano a recepire disposizioni della CRDV, che non comportano l'esercizio di alcuna discrezionalità, e ad attuare conformemente il contenuto degli Orientamenti

¹ Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, art. 8.

dell'EBA/GL/2022/14, che sono stati oggetto di una procedura di consultazione a livello europeo e di studi d'impatto da parte dell'EBA.

2. Contenuto

Ai fini del recepimento del contenuto degli articoli 84 e 98(5) della CRDV, nel Capitolo sul sistema dei controlli interni sono state inserite le disposizioni relative al CSRBB mentre nel Capitolo sul processo di controllo prudenziale sono state effettuate modifiche per: *i*) aggiornare il SOT per il valore economico e inserire il SOT per il margine di interesse (par 2.2), *ii*) identificare le metodologie di misurazione previste dalla normativa per il calcolo dell'esposizione al rischio di tasso (par 2.2), *iii*) declinare l'ambito dei poteri di vigilanza con riferimento al rischio di tasso (par. 2.2.1) e *iv*) definire le aspettative di misurazione del CSRBB (par 2.2).

Inoltre, per il recepimento degli Orientamenti dell'EBA nel Capitolo sul sistema dei controlli interni e nel Capitolo sul processo di controllo prudenziale sono stati aggiornati i riferimenti di rinvio: *i*) alla sottosezione 4.1 che delinea il quadro di applicazione e le metriche di misurazione sia per IRRBB che CSRBB; *ii*) alle sottosezioni 4.2 e 4.3 degli Orientamenti, relative alla identificazione, valutazione, gestione e attenuazione dell'IRRBB, aspetti questi che non risultano innovati rispetto ai precedenti Orientamenti in materia (EBA/GL/2018/02). Sono inoltre inseriti i riferimenti ai contenuti innovativi degli Orientamenti, rappresentati dalla sottosezione 4.4 riferita ai criteri per identificare i casi di sistemi interni per l'IRRBB non soddisfacenti, e dalle sottosezioni 4.5 e 4.6 relative alla valutazione e monitoraggio del CSRBB.

Sono stati, infine, inseriti i riferimenti ai due Regolamenti delegati che saranno emanati dalla Commissione Europea.

Le metodologie di misurazione contenute negli allegati C e C-bis della Circolare 285 sono mantenute nella versione attuale, salvo qualche necessario aggiustamento per adeguare i riferimenti normativi. Tale soluzione è da intendersi transitoria, nelle more di una revisione organica di tali metodologie da effettuarsi in concomitanza con il recepimento delle ulteriori previsioni degli Orientamenti in materia di IRRBB da effettuarsi nel corso del 2024.

3. Procedimenti amministrativi

Il presente aggiornamento non introduce nuovi procedimenti amministrativi né modifica quelli esistenti.

4. Entrata in vigore e regime transitorio

Le disposizioni di cui al presente aggiornamento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web della Banca d'Italia e si applicano a partire da quella data, eccetto:

- le disposizioni relative al CSRBB di cui *i*) al paragrafo 2.2, Sezione III, del Capitolo 1, Parte Prima, Titolo III, *ii*) all'allegato A del Capitolo 1, Parte Prima, Titolo III, e *iii*) al paragrafo 7-bis, Allegato A del Capitolo 3, Parte Prima, Titolo IV, che si applicano a partire dal 31.12.2023;
- le disposizioni di cui al paragrafo 2.2, Sezione III, del Capitolo 1, Parte Prima, Titolo III, relative alle metodologie standardizzate per la misurazione dell'IRRBB, che si applicano dalla data di entrata in vigore del Regolamento delegato della Commissione Europea da emanare in attuazione dell'art. 84, par. 5, CRDV;
- le disposizioni di cui al paragrafo 2.2.1 del Capitolo 1, Parte Prima, Titolo III, Sezione III, che si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento delegato della Commissione europea da emanare in attuazione dell'art. 98(5-bis) della CRDV. Fino a tale data, solo per il calcolo dell'indicatore del SOT in termini di impatto sul valore economico

del capitale proprio del paragrafo 2.2.1 del Capitolo 1, Parte Prima, Titolo III, Sezione III, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel Capitolo 1, Parte Prima, Titolo III, Sezione III, 43° aggiornamento della Circolare n. 285 ⁽²⁾, nella parte in cui è previsto che *“Tutte le banche (indipendentemente dalla classe di appartenenza) considerano l’impatto sul proprio valore economico degli shock dei tassi di interesse, applicando i principi e tutti gli scenari di shock standardizzati da 1 a 6, come definiti negli orientamenti dell’EBA – (EBA/GL/2018/02)”*.

* * *

Si informa che a far tempo dal 1° gennaio 2023 la Banca d’Italia non invia più ai soggetti vigilati le comunicazioni dell’avvenuta pubblicazione sul sito di atti a contenuto normativo o di carattere generale (ad es. disposizioni di vigilanza, chiarimenti interpretativi, orientamenti di vigilanza), dal momento che le forme di pubblicità legalmente previste ne garantiscono la piena conoscibilità e reperibilità. Gli intermediari sono quindi invitati a mantenere o attivare il sistema di *alert* automatico sul sito *web* della Banca d’Italia, al fine di ricevere tempestivamente notifica degli atti pubblicati.

² Per il testo del 43° aggiornamento della Circ. 285, cfr.

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/aggiornamenti/Circ-285-Testo-integrale-al-43-aggto.pdf>